CITTA' DI RONCADE

Provincia di Treviso

COPIA Prot. N. .

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 del 30-04-2016

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)-APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **10:00,** nella residenza Comunale.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è radunato in sessione Ordinaria di Prima convocazione sotto la Presidenza del Sindaco ZOTTARELLI PIERANNA e con l'assistenza del Segretario Generale IACONO LUIGI. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

ZOTTARELLI PIERANNA	**P**	**BERNARDI NICOLA**	**P**
TULLIO CHIARA	**A**	**FAVARO MONIA**	**P**
FAVERO GIORGIO	**P**	**PIVETTA MARTINA**	**A**
CROSATO LOREDANA	**P**	**SARTOR IVANO**	**P**
DANIEL GILBERTO	**P**	**PAVAN MARIANNA**	**P**
BIASETTO DANIELE	**P**	**FUGA ANDREA**	**P**
MORO VIVIANE	**P**	**DANI KATIA**	**P**
POSSAMAI IRENE	**P**	**MASCIA BORIS**	**A**
GUERRA CHRISTIAN	**P**		

P=Presente, A=Assente

e pertanto complessivamente presenti n. 14 e assenti n. 3 consiglieri comunali

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare l'argomento in oggetto.

SINDACO-PRESIDENTE: "*Passiamo al punto 9:' imposta unica comunale approvazione aliquote detrazioni del tributo sui servizi indivisibili Tasi anno 2016. I consiglieri lo ricordano, si parla di imposta unica comunale in realtà non c'è proprio niente di unico: sono tre tributi diversi e nel caso della Tari non è neanche un tributo ma una tariffa perché si applica con il conteggio, metodo puntuale di rilevazione dei rifiuti. Quindi per noi la Tari non è un tributo. Tributo è l'Imu e l'abbiamo vista, tributo è la Tasi. Sulla Tasi abbiamo recepito naturalmente quelle che sono le disposizioni normative che sono intervenute, che escludono che per l'abitazione principale e una pertinenza per tipo, ci sia il pagamento di Tasi. Questa non è dovuta così come non è dovuta nei terreni agricoli e per la stessa lo Stato si è impegnato a tenere salvaguardato l'Ente con un ristoro che sia.. in realtà non è, però. In teoria dovrebbe essere pari e dovremo verificare anche quello, ma abbiamo già visto che mancano attorno agli €8.000 più o meno? io sono dell'avviso che siano più attorno agli €8000. Comunque è sempre con il punto di domanda, perché lo Stato si è riservato di farci conoscere entro la fine dell'anno le somme definitive. Quindi in relazione a quelle fattispecie non c'è il pagamento a carico dei contribuenti, per le altre fattispecie non abbiamo variato le aliquote e ovviamente, queste non possono essere modificate. Quindi abbiamo recepito il dettato normativo. Trasmetteremo, ed anche per questo che vengono adottate delibere distinte: perché queste vanno per legge trasmesse entro scadenze ben precise al ministero, ma poi al fine di consentire l'attività di effettuazione di conteggi- in favore in questo caso con pagamento da parte dei contribuenti- di quanto dovuto, trasmetteremo le comunicazioni, oltre a pubblicarle nel nostro sito e metterle a disposizione, sia il sistema di calcolo online sia sono a disposizione gli uffici per le necessità dei contribuenti, ma come da anni ormai implementato e gradito da parte dell'utenza oltre che degli operatori stessi, trasmetteremo le relative delibere ai CAF ed all'ordine dei ragionieri ed all'ordine dei commercialisti, in modo che possano procedere con le attività che loro collegano anche alla attività di conteggio, delle denunce dei redditi. Mi sono dimenticata prima invece di dirvi che un'altra delle misure che abbiamo adottato è stata anche quella di ridurre il valore delle aree edificabili. Lo abbiamo fatto per la seconda volta; lo abbiamo ridotto quest'anno di un 10% ed anche questo è in linea, con la politica di cercare di incentivare investimenti sul territorio, la realizzazione sul territorio di azione da parte di privati. E quindi la possibilità di dare ulteriore lavoro alle nostre imprese, in particolar modo alle imprese locali e lo ripeto: nell'azione che si sta tentando di svolgere per quello che è nelle possibilità dei Comuni, è di incrementare lo sviluppo economico territoriale. Sul fronte della Tasi vedremo che riflessi avrà sulla territorio, come termini di spesa il risparmio che i contribuenti avranno, per il fatto di non pagare la Tasi che di per se era nata per commisurarsi ai servizi indivisibili forniti dall'ente.*
In questo caso avremo un ristoro vicino a quello che è il mancato gettito, e vedremo che tipo di reazione susciterà nella comunità avere a disposizione qualche decina, a seconda dei casi, perché qualcuno era già prima in esenzione di fatto, o qualche centinaio di euro dipende.. qualche centinaio magari no.. poco più di €100 ,che magari negli anni scorsi era tenuto a pagare. Se non vi sono interventi, metterei a votazione. Prego consigliere Fuga"

Consigliere FUGA Andrea (Movimento 5 Stelle): "*Mi riallaccio all'ultimo appunto che è stato fatto: a noi piacerebbe vedere oltre che a un decremento sull'aliquota sulle aree fabbricabili, anche un decremento sul riuso degli edifici esistenti. L'abbiamo a programma tutti quanti: limitiamo il consumo di suolo. Incentivare la costruzione non è una cosa grandiosa. Sì.. su aree già edificabili ma sappiamo che comunque, tante aree vengono chieste.. in tante aree viene chiesta la conversione in territorio agricolo; appunto perché la tassazione è alta, e quindi c'è un disincentivo. Questa potrebbe essere anche una manovra, per riottenere il suolo libero. Mentre abbiamo un sacco di edifici abbandonati che richiedono un'azione seria. Poi ci piacerebbe anche vedere, e l'abbiamo detto anche in commissione, degli incentivi per chi elimina le macchinette slot machine ed i gratta e vinci nei negozi; e questa è una cosa che ci piacerebbe vedere perché è un sistema che può funzionare. Grazie.*"
SINDACO-PRESIDENTE: "*Per quanto riguarda l'ultimo punto, come le dicevo in commissione stiamo studiando la possibilità anche per gli effetti su bilancio. Non si sarebbe avuta quest'anno*

come disincentivo…. Possiamo ragionare come disincentivo in aumento, però non si può operare quest'anno. In ogni caso avevamo constatato che non si sarebbero potuti avere riflessi positivi, perché poi questo tipo di operazioni richiederebbe anche una dichiarazione, dei controlli, e via dicendo. E' qualcosa però che teniamo in considerazione come azione, da operare sempre nell'ottica di disincentivare quanto più possibile il gioco d'azzardo, e le negative conseguenze che produce, nelle persone, nelle famiglie. Successivamente anche tutti gli altri interventi che si rendono necessari a livello sanitario ed a livello sociale anche per tutta la collettività. Le aree verdi quando si chiede il passaggio da aree edificabili ad area verde, perché la tassazione è alta ovviamente cerchiamo di contrastarla. Nel senso che la teniamo se l'area è già prevista edificabile, vi ricordo che è il Comune con la minor Sau, in tutto il Veneto, o comunque una tra i più bassi. Questo è stato ribadito anche in regione la scorsa settimana quando abbiamo portato quel memorandum quando avevamo visto.."

Consigliere FUGA Andrea (Movimento 5 Stelle): *"Ma è maggiore il Sau?"*
"

SINDACO-PRESIDENTE: *"No... tra le più basse di tutta la regione. Perché l'operazione drastica di taglio era stata condotta ancora nel 2004, con il taglio sulle aree edificabili che erano previste nel vecchio PRG. Per cui c'è stata già una notevole azione di riduzione da parte del Comune. Come avete visto negli atti che abbiamo deliberato già alcuni sono passati, sono tornati ad area verde. Quindi non è che abbiamo un consumo di suolo in questo senso da renderci preoccupati, nel fare un intervento che viceversa deve puntare a stimolare l'economia. Non va certamente in contrasto con l'esigenza e con l'auspicio di ristrutturare fabbricati già esistenti. Metto in votazione la proposta."*

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014;

Richiamati in particolare i commi 639 - 669 - 678 -681 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificati dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 208/2015, i quali testualmente recitano:
Comma 639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.
Comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Ricordato che la TASI:
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, ivi compresa e dell'abitazione principale come definita ai fini IMU ;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 07/04/2014;

Richiamato in particolare l'articolo 7 del Regolamento TASI, il quale stabilisce che il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale e per quelle equiparate per legge e per Regolamento IMU, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione;

Dato atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2015 sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015 così come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA PER MILLE	DETRAZIONE
Abitazione principale e pertinenze incluse le equiparate per Legge e Regolamento	2,3	45,00
Abitazione e pertinenze locate	0	
Fabbricati strumentali rurali cat. C/2, C/7, C/6, D/10	1	
Abitazioni e pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero	0	
Fabbricati C/1, A/10, C/3, D e D non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	1,4	
Abitazioni e pertinenze diverse dalle abitazioni principali e categorie B	0	
Aree edificabili	0	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	1,4	

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, il Consiglio Comunale provvede, in sede di determinazione delle aliquote di imposta anche all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Dato atto che l'art 4, comma 2 del Regolamento TASI stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo deve versare una quota di imposta in una misura da fissare con apposita deliberazione di Consiglio Comunale tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Dato atto che con la presente deliberazione tale percentuale è fissata per l'anno 2016 nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Ritenuto di individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune con indicazione analitica dei relativi costi così come di seguito indicato:

Servizi indivisibili	**Costi**
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	€ 175.386,47
Missione 05 - programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 124. 458,32
Missione 10 - programma 5: Viabilità, e infrastrutture stradali	€ 593.693,03
Missione 12 - programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 50.212,34
Missione 12 - programma 2: Interventi per la disabilità Missione 12 - programma 3: Interventi per gli anziani Missione 12 - programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 614.873,70

Missione 12 - programma 5: Interventi per le famiglie Missione 12 - programma 6: Interventi per il diritto alla casa Missione 12 - programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Missione 12 - programma 8: Cooperazione e associazionismo	
Missione 09 - programma 2: Tutela valorizzazione e recupero ambientale e aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 90.500,00
Missione 11 : Soccorso civile	€ 18.800,00
Missione 01 - programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	€ 128.297,61
TOTALE	**€ 1.796.221,47**

Ritenuto di provvedere all'individuazione delle seguenti aliquote e detrazione TASI per l'anno 2016:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA PER MILLE	DETRAZIONE
Abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, incluse le equiparate per Legge e Regolamento	**Tasi non dovuta**	**0**
Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e pertinenze	2,3	45,00
Abitazione e pertinenze locate e non locate	0	
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	**0**	
Fabbricati strumentali rurali di categoria catastale C/2, C/7, C/6, D/10	1	
Abitazioni e pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero	0	
Fabbricati di categoria catastale C/1, A/10, C/3, D e "D non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati"	1,4	

Abitazioni e pertinenze diverse dalle abitazioni principali e categorie B	0	
Aree edificabili	0	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	1,4	
Terreni agricoli	Tasi non dovuta	

Con la presente deliberazione di Consiglio Comunale il Comune di Roncade mantiene la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 della L. 208/2015 art. 1;

Visti:

l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi" ;

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il DM del Ministero dell'interno in data 01 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato infine l'articolo 1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificati dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 208/2015;

Viste

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 27.04.2016;

Dato atto che, ai sensi degli artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'art.42 del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 2 contrari (Sartor Ivano e Pavan Marianna) e n. 2 astenuti (Fuga Andrea e Dani Kata) espressi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

a) di individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, così come di seguito indicato:

Servizi indivisibili	**Costi**
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	€ 175.386,47
Missione 05 - programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 124. 458,32
Missione 10 - programma 5: Viabilità, e infrastrutture stradali	€ 593.693,03
Missione 12 - programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 50.212,34
Missione 12 - programma 2: Interventi per la disabilità Missione 12 - programma 3: Interventi per gli anziani Missione 12 - programma 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Missione 12 - programma 5: Interventi per le famiglie Missione 12 - programma 6: Interventi per il diritto alla casa Missione 12 - programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Missione 12 - programma 8: Cooperazione e associazionismo	€ 614.873,70
Missione 09 - programma 2: Tutela valorizzazione e recupero ambientale e aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 90.500,00
Missione 11 : Soccorso civile	€ 18.800,00
Missione 01 - programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	€ 128.297,61
TOTALE	**€ 1.796.221,47**

b) di approvare le seguenti aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2016, nel rispetto della normativa vigente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA PER MILLE	DETRAZIONE
Abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie	**Tasi non dovuta**	**0**

catastali A/1, A/8 e A/9, incluse le equiparate per Legge e Regolamento		
Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e pertinenze	2,3	45,00
Abitazione e pertinenze locate e non locate	0	
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	**0**	
Fabbricati strumentali rurali di categoria catastale C/2, C/7, C/6, D/10	1	
Abitazioni e pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero	0	
Fabbricati di categoria catastale C/1, A/10, C/3, D e "D non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati"	1,4	
Abitazioni e pertinenze diverse dalle abitazioni principali e categorie B	0	
Aree edificabili	0	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	1,4	
Terreni agricoli	Tasi non dovuta	

c) di stabilire pertanto di mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 della L. 208/2015 art. 1;

d) di stabilire in riferimento all'art. 4 , comma 2 del Regolamento per l'applicazione e l'istituzione della TASI - Parte III del Regolamento IUC- che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo deve versare la quota di imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

e) di considerare abitazione principale TASI quella definita come tale ai fini IMU, comprese le abitazioni equiparate per legge e con regolamento di cui all'art. 10 del Regolamento IMU per quanto non variato da successiva normativa;

f) di dare atto che le aliquote e detrazioni TASI decorreranno dal 1° gennaio 2016;

g) di confermare per l'anno 2016 in numero di due le rate per il pagamento del tributo aventi scadenza 16 giugno 2016 e 16 dicembre 2016 così come previsto dall'articolo 10 del Regolamento TASI consentendo il pagamento in una unica soluzione entro il 16/06/2016;

h) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'apposito portale;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 2 contrari (Sartor Ivano e Pavan Marianna) e n. 2 astenuti (Fuga Andrea e Dani Kata) espressi in modo palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4^, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. al fine di provvedere agli adempimenti di legge conseguenti.

PARERE
(Art.147 bis, comma 1, e art. 49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente parere:

per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:
Favorevole,

Il Responsabile del Servizio Interessato
data 22-04-2016 F.to RIZZATO SIMONETTA

per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:
Favorevole,

Il Responsabile di Ragioneria
data 22-04-2016 F.to RIZZATO SIMONETTA

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Presidente
f.to ZOTTARELLI PIERANNA

Il Segretario Generale
f.to IACONO LUIGI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
(Art. 124 D. Lgs. n.267/2000 e art. 32 L.18/2009 n. 69)

Copia della presente deliberazione è affissa all'albo on line del sito comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

Roncade, li _____

Il Responsabile Sett. Amministrativo
f.to Marcolongo Louiselle

Referto di Pubblicazione N. _____ Reg.Pubbl. (art.124 D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

ESECUTIVITA'
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000)

La presente deliberazione:

☐ Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il _____

☐ In data 30-04-2016 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione.

Roncade, li _____

Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Roncade lì _____

Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle